



**Ill.mo Sig. Sindaco
Comune di Pogno
Via Garibaldi n° 8
28076– Pogno (NO)**

Oggetto: Proposta di controdeduzioni ad osservazioni e rilievi formulate dai vari Enti e soggetti interessati alla classificazione acustica del territorio comunale e trasmissione dei relativi elaborati.

Il sottoscritto Arch. Stefano Sozzani in relazione all'incarico avuto, visti i rilievi e le proposte inviati ai sensi dell'art. 7 della L.R. 52/2000 dalla Provincia di Novara, con procedimento di Delibera n. 197/2006 del 06/04/2006 trasmette di seguito le relative proposte di controdeduzione:

- a) la prima osservazione presentata dalla Provincia consiste in una semplice constatazione che il processo evolutivo di assegnazione delle classi acustiche è stato eseguito in maniera corretta e pertanto il Piano di Classificazione Acustica non presenta delle difformità per quanto riguarda le connessioni tra le definizioni delle destinazioni d'uso del suolo (P.R.G.C. vigente) e le classi acustiche.

La Provincia aggiunge che ai fini della verifica e successiva attribuzione delle classi acustiche sono stati utilizzati gli elaborati di cui alla fase II e III afferenti alla prima Proposta di Classificazione adottata con D.C.C. n° 9 del 09/03/2004, in quanto la seconda Proposta ne è sprovvista, contrariamente a quanto si cita in relazione e nonostante tali documenti siano stati richiesti come integrazione con lettera prot. n° 153787 del 25/11/05. Si chiarisce che la seconda ed ultima Proposta adottata con D.C.C. n° 14 del 29/07/2005 è completa dei suddetti elaborati relativi alla fase II e fase III.

- b) L'osservazione che la Provincia presenta al punto n. 2 della Delibera non consiste in una richiesta espressiva di rettifiche da apportare alla proposta di classificazione acustica già redatta, ma si tratta di una segnalazione relativa alle esecuzioni previste dalla Normativa, ossia la Legge Regionale n° 52/2000 e la DGR n° 85/3802 dell'agosto 2001.



In particolare gli adempimenti riportati al punto 2 fanno richiamo alla predisposizione di un Regolamento specifico per l'attuazione della disciplina statale e regionale per la tutela dell'inquinamento acustico, ai sensi del quinto comma dell'articolo 5 della Legge Regionale n° 52 del 20/10/2004. Di seguito si riporta per esteso il testo del quinto comma dell'articolo 5 della legge:

“Entro gli stessi termini indicati al comma 2, i comuni adeguano i propri regolamenti, o ne adottano uno specifico, definendo apposite norme per:

- il controllo, il contenimento e l'abbattimento delle emissioni acustiche prodotte dal traffico veicolare;
- il controllo, il contenimento e l'abbattimento dell'inquinamento acustico prodotto dalle attività che impiegano sorgenti sonore;
- lo svolgimento di attività, spettacoli e manifestazioni temporanee in luogo pubblico o aperto al pubblico, prevedendo la semplificazione delle procedure di autorizzazione qualora il livello di emissione sia desumibile dalle modalità di esecuzione o dalla tipologia delle sorgenti sonore;
- la concessione delle autorizzazioni in deroga, ai sensi dell'articolo 9”.

Tale Regolamento acustico costituisce parte integrante del Piano di Classificazione Acustica e, ai sensi del comma 2 dell'art. 5 della Legge 52/2000, si sarebbe dovuto adottare entro dodici mesi dalla pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione (BUR) delle linee guida regionali.

- c) La terza ed ultima osservazione avanzata della Provincia è articolata in quattro distinti punti, che mettono in evidenza le criticità relative ai salti di classe maggiore di 5 dB (A) non risolti durante la stesura della seconda Proposta di Classificazione Acustica Comunale ed esistenti nel territorio comunale, sia nel centro urbanizzato sia in corrispondenza dei confini con i comuni limitrofi.

Di seguito si riportano le conclusioni tratte dall'analisi dei singoli punti dell'osservazione in esame e le rispettive soluzioni delle situazioni di



criticità per cui è stato possibile intervenire ai sensi della Normativa in materia citata al precedente punto b:

1) il primo e il secondo punto sottolineano la presenza di due accostamenti critici non rimossi durante la fase di omogeneizzazione; tali criticità sono rispettivamente le seguenti:

- l'accostamento tra l'area in classe I che dovrà ospitare il Baby-parking e la Biblioteca in via Giuseppe Garibaldi e il tessuto urbano circostante classificato in classe III;
- l'accostamento tra l'area in classe I occupata dalla sede della Scuola Elementare e Materna di via Giuseppe Garibaldi e il tessuto urbano limitrofo collocato parte in classe III e parte in classe IV.

Dopo aver effettuato una revisione degli accostamenti critici presenti nei suddetti ambiti urbani in esame si evidenzia che ai sensi della normativa della D.G.R. n. 85/3802, punti c) e d) del paragrafo 2.6., non è possibile inserire alcuna fascia cuscinetto ai fini della loro rimozione in quanto la medesima normativa in merito al posizionamento delle fasce cuscinetto descrive ai citati punti c) e d) le seguenti prescrizioni:

“c) possono essere inserite solo in aree non urbanizzate o non completamente urbanizzate. Un'area si considera non completamente urbanizzata qualora la densità urbanistica sia inferiore al 12,5% della sua superficie. La verifica della densità urbanistica è effettuata con riferimento alla superficie di larghezza minima della fascia stessa (50 mt). Nell'ipotesi che la fascia vada ad interessare più isolati, il requisito di cui sopra dovrà essere applicato singolarmente ad ognuno dei settori della fascia inseriti all'interno dei vari isolati;

d) non può essere inserito un numero di fasce cuscinetto tale che la superficie totale di esse risulti superiore al 50% dell'area in cui vengono incluse”.

Per quanto spiegato non si ritiene corretto modificare la classificazione acustica del Comune di Pogno e quindi le osservazioni vengono respinte, segnalando che sarà eventuale compito dell'Amministrazione



Comunale la verifica dell'effettivo superamento dei valori di immissione sonora consentiti;

- 2) il terzo punto dell'osservazione mette in evidenza le criticità relative ai salti di classe maggiori di 5 dB (A) riguardanti le porzioni a nord/est del territorio comunale a confine rispettivamente con il Comune di San Maurizio D'Opaglio e con il Comune di Gozzano.

In merito alla criticità esistente con il Comune di San Maurizio la Provincia chiede essenzialmente di ricalibrare il corretto posizionamento della fascia cuscinetto di classe V per non consentire contiguità critiche tra la classe V della fascia in oggetto e la classe III dei lotti al confine nel territorio di San Maurizio. Tale richiesta è stata accolta e pertanto è stata regolata la collocazione sul territorio della fascia, mediante una riduzione della medesima.

Per quanto riguarda la criticità presente con il Comune di Gozzano la Provincia sostiene che la classificazione acustica della seconda Proposta è fortemente peggiorativa rispetto alla precedente in quanto la superficie industriale della Brughiera su cui è previsto il Piano per gli Insediamenti Produttivi (che costituirà un unico comparto intercomunale con il P.I.P. delle aree al confine di San Maurizio d'Opaglio) è stata ricollocata dalla classe V alla VI implicando il posizionamento di una fascia cuscinetto di classe V al confine con il Comune di Gozzano, che genera un accostamento critico con la classe I attribuita all'area protetta del Comune di Gozzano addossata al confine. Pertanto si ritiene necessario l'inserimento di più fasce cuscinetto all'interno dell'area oggetto di intervento del P.I.P. al fine di degradare maggiormente il contatto critico esistente ed offrire una soluzione meno restrittiva in corrispondenza del tratto di confine tra i due territori comunali.

Tale osservazione è stata parzialmente accettata e pertanto sono state riposizionate all'interno dell'area in esame le fasce cuscinetto di classe IV e V.



Tuttavia prima del riposizionamento delle fasce esistenti e dell'inserimento della fascia di III si è opportunamente verificato che ai sensi del punto d), paragrafo 2.6 della DGR n° 85/3802 del 06/08/2001, la superficie totale delle fasce inserite non risulti superiore al 50% dell'area in cui vengono incluse.

Come sottolinea la Provincia sulle porzioni di territorio declassate si potranno insediare le varie destinazioni d'uso previste dal P.I.P. che non prevedono le lavorazioni dei cicli produttivi, quali: spazi a verde, superfici a parcheggio, superfici ad uso pista ciclabile, destinazioni generiche polifunzionali, per possibili future realizzazioni a servizio dell'area e del Comune ancora da definirsi.

Rimane comunque un accostamento critico non risolto con il Comune di Gozzano in quanto nel territorio comunale di sua appartenenza lungo il tratto di confine in esame è addossata una superficie collocata in classe I, poiché riconosciuta come area protetta. Tale attribuzione di classe acustica non si ritiene condivisibile in quanto la porzione di territorio in oggetto non risulta essere riconosciuta come appartenente ad un parco istituito per legge, ad una riserva naturale speciale o come un grande parco urbano come prescrive il paragrafo 3.2 *“aree particolarmente protette”* della D.G.R. n° 85/3802 del 06/08/2001.

- 3) il quarto ed ultimo punto della terza osservazione avanzata dalla Provincia fa riferimento a tutte le superfici che costituiscono il comparto a carattere industriale nel centro abitato e che con la seconda Proposta di Classificazione Acustica sono state ricollocate dalla classe IV alla classe V, rendendo necessario il posizionamento di una fascia cuscinetto di classe IV al fine di evitare gli accostamenti critici con il tessuto urbano circostante classificato in classe III. In particolare il parere provinciale rimarca come la fascia in esame non possa essere collocata a nord del comparto produttivo suddetto a ridosso del centro abitato, in quanto in tal modo ingloba gran parte dello stesso contrariamente a quanto prescrive la DGR n° 85/3802 al punto c del paragrafo 2.6 già riportato per intero al precedente punto 1).



Dopo aver eseguito un'accurata revisione degli ambiti urbani in esame si è appurato che non è necessario omettere la fascia cuscinetto di classe IV collocata, in quanto ai sensi del sopracitato punto c della suddetta DGR "nell'ipotesi che la fascia vada ad interessare più isolati, il requisito della densità urbanistica (inferiore al 12,5 % della superficie della medesima fascia) dovrà essere applicato singolarmente ad ognuno dei settori della fascia inseriti all'interno dei vari isolati". Infatti essendo nel caso in cui la fascia inserita va ad interessare più isolati, mediante una serie di calcoli si è accertato che in ognuno dei sei settori in oggetto inseriti negli isolati e costituenti la fascia cuscinetto risulta soddisfatto il non superamento del parametro di densità urbanistica imposto dalla Normativa al punto c.

La Provincia aggiunge che si è in presenza di una notevole criticità permettendo ad un tale comparto industriale di vaste dimensioni di permanere così a ridosso del centro abitato, consentendo limiti di immissione sonora di 70 dB (A) diurni, assolutamente incompatibili con le quotidiane attività legate alla presenza umana. In merito a quest'ultima considerazione si segnala come l'Amministrazione non abbia fino ad oggi riscontrato alcun genere di lamentela e di esposto relativamente al rumore generato dalle attività produttive limitrofe al centro abitato. In ogni caso se si dovessero presentare problematiche dovute alla elevata immissione sonora delle attività in loco sarà compito della stessa Amministrazione, una volta accertata la reale necessità, quello di adottare ai sensi dell'art. 13 della Legge Regionale n° 52/2000 un Piano di Risanamento Acustico Comunale con la precisa finalità di pervenire in tempi certi alla bonifica dell'inquinamento acustico.

Infine si conclude mettendo in evidenza che nel Piano di Classificazione viene stralciata l'area a carattere cimiteriale di classe I ubicata in località Capp.la Nordavilla a sud del vasto comparto produttivo in classe V addossato al centro abitato, nei pressi della Strada Provinciale n° 76 via Cremosina. Tale area è oggetto della Variante Parziale n°



01/2007 al P.R.G.C., che modifica la destinazione d'uso da area cimiteriale ad area adibita a parcheggio; pertanto l'area in esame viene ricollocata dalla classe acustica I alla classe III e si rimuove la relativa fascia cuscinetto di II posizionata lungo il perimetro.



ALLEGATI

In allegato alla presente trasmettiamo quanto segue:

- copia delle Osservazioni presentate dalla Provincia di Novara con procedimento di Delibera n. 197/2006 del 06/04/2006.

Inoltre trasmettiamo una copia dei seguenti elaborati necessari per l'adozione del Piano di Classificazione Acustica ai sensi dell'art. 7, comma 5 della L.R. n. 52/2000:

- Piano di Classificazione Acustica in formato cartaceo (PCA);
- relazione tecnica contenente le modifiche sopra enunciate;
- Piano di Classificazione Acustica in formato digitale (CD) contenente gli elaborati in formato PDF e DWF.

Novara, 30/01/2008

Arch. Stefano Sozzani

(Tecnico Competente)